

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XL.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PETRILLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero (77)	468	Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. (882)	475
PRESIDENTE	468, 469, 470, 471, 472, 473	PRESIDENTE	475
TOSI, <i>Relatore</i>	468, 469, 470, 471, 472, 473	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
SULLO	468, 469	Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (894).	476
Proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	476, 477, 478, 479
Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute, ai fini del trattamento di quiescenza. (784)	473	TROISI, <i>Relatore</i>	476, 477, 478
PRESIDENTE	473	BALDUZZI	476
CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i>	473	MAÑNIRONI	476
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		TUDISCO	476, 478, 479
Compensi delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato. (563).	474	GHISLANDI	477, 478
PRESIDENTE	474, 475	SAGGIN	477, 479
COSTA, <i>Relatore</i>	474	ZERBI	477, 478
SULLO	475	GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	478
FERRERI	475	BAVARO	478
ZERBI	475	GIANNINI GUGLIELMO	478
		CORBINO	479
		WALTER	479
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	480
		BALDUZZI	480
		FERRERI	480
		SAGGIN	480

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

La seduta comincia alle 10.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero. (77).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero.

Ricordo che il provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione nelle sedute del 27 ottobre 1948 e del 26 luglio scorso.

Invito il relatore onorevole Tosi a svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge ci era stato presentato da parecchio tempo e la prima relazione aveva messo in evidenza come il provvedimento creasse una responsabilità soggettiva anziché una responsabilità oggettiva per i vari funzionari delle diverse Amministrazioni statali. Si era quindi convenuto nelle precedenti sedute di tenere in sospenso il disegno di legge e di proporre al Governo alcune modifiche. Il testo che oggi compare alla vostra approvazione è stato modificato sulla base di queste nuove proposte ed infatti il nuovo testo verrebbe presentato — se siamo d'accordo — come un emendamento della Commissione legislativa al testo a suo tempo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Tosi, prima di entrare nel merito del provvedimento credo che occorra affrontare la questione di carattere pregiudiziale perché, sia per il disegno di legge che ora è in esame, sia per il disegno di legge relativo ai compensi delle commissioni, comitati, ecc., di cui è relatore l'onorevole Costa, si verifica questa situazione: il Governo ha presentato un disegno di legge che, dal Presidente della Camera, è stato deferito all'esame e all'approvazione della Commissione finanze e tesoro in sede legislativa.

Poiché, però, questo disegno di legge (come l'altro relativo ai compensi) ad una deliberazione che è stata fatta dalla Commissione finanze e tesoro non è apparso congruo, è stato sostituito, in sostanza, da un altro testo che disciplina in modo diverso la materia sia quantitativamente (perché il numero degli

articoli non corrisponde più a quello del testo originale) sia anche qualitativamente (perché vi sono delle disposizioni diverse).

Ora si tratta di sapere se la sostituzione di un testo ad un altro si possa considerare puramente e semplicemente come un emendamento oppure no; perché se si tratta di considerare la sostituzione di un testo completo con un altro testo completo, ho qualche dubbio nell'affermare che questo significhi introdurre degli emendamenti in quanto mi pare significhi, piuttosto, sostituire un testo ad un altro, il che ha una diversa importanza. Comunque è una questione di principio che sottopongo alla Commissione, tanto più che questa osservazione si riflette anche sulla iniziativa della presentazione di questo nuovo testo che dovrebbe essere considerato come un emendamento del precedente. Che la Commissione finanze e tesoro, così collegialmente, presenti un nuovo testo come emendamento non credo che sia possibile. Non mi risulta che la Commissione, come collegio, abbia la possibilità di far ciò. Vi sono colleghi della Camera che potrebbero proporre emendamenti oppure avanzare delle altre proposte. Se il nuovo testo non venisse considerato dalla Commissione come un emendamento, allora dovrebbe essere dal Governo regolarmente presentato al Presidente della Camera il quale lo invierebbe alla competente Commissione e, a seconda della decisione dell'Assemblea, verrebbe, destinato all'esame in sede legislativa o referente. Se poi considerassimo il suddetto testo come una proposta nuova, evidentemente ci assumeremmo delle attribuzioni riservate al Presidente della Camera, ovvero ci attribuiremmo, senza esserne autorizzati, facoltà di prendere decisioni riservate, invece, all'Assemblea plenaria.

Quindi io pongo la questione in questi termini.

SULLO. Evidentemente il Governo non ha presentato un altro testo perché, in questo caso, a mio avviso, si doveva seguire la prassi regolare, cioè una deliberazione del Consiglio dei Ministri con cui si ritirava il vecchio disegno di legge e, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica, se ne presentava un altro. Non essendo intervenuta questa procedura, nulla ci autorizza a ritenere che il Governo abbia ritirato il disegno di legge e ne abbia presentato un altro e perciò, a mio avviso, il Governo non ha inteso far altro che concordare degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il quesito è questo: si può considerare un testo completamente nuovo come emendamento? Questo è il punto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

SULLO. Sono del parere che, poiché in sostanza non si tratta se non di emendamenti, sia pure ad ogni articolo, su una medesima materia, nel corso di una discussione il complesso degli emendamenti non può essere considerato che come una serie di emendamenti presentata dal Governo al suo precedente testo.

In altri termini, qui la materia è rimasta la stessa: si tratta di numerosi emendamenti concordati tra relatore e Governo che hanno l'apparenza di un nuovo testo ma che, in sostanza, non sono che un complesso di emendamenti.

TOSI, *Relatore*. Rispondo subito alle osservazioni che sono state fatte. Intanto i precedenti ci permettono di ritenere che le Commissioni possono presentare un testo. Abbiamo avuto disegni di legge per i quali c'era un testo del Governo e un testo presentato dalla Commissione. Quindi su questo punto si può esser tranquilli. In fatto, poi, qui non tutti gli articoli sono mutati.

In diritto — domanda il Presidente — se è mutato lo spirito informatore di alcuni articoli, è mutata la legge?

Noi abbiamo visto che molti emendamenti hanno mutato lo spirito di un articolo eppure questa questione non si è posta; quindi ritengo che la Commissione possa tranquillamente iniziare l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, ritengo superata la pregiudiziale da me prospettata e propongo di continuare l'esame del provvedimento considerando le modificazioni come emendamenti proposti dal relatore.

(Così rimane stabilito).

TOSI, *Relatore*. Qual'era lo stato di fatto precedente? Lo stato di fatto era questo: In seguito agli eventi bellici, erano rimasti in sospeso molti conti fra agenti e funzionari, che avevano ricevuto valuta estera, e le loro rispettive amministrazioni. Si è avuto allora in un primo tempo il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, che, pur avendo sfiorato il problema della regolamentazione dei crediti in valuta estera, non aveva risolto il problema. Di qui, l'opportunità del nuovo provvedimento il quale, praticamente, all'articolo 1, dispone che i crediti che il contabile del portafoglio ha verso le amministrazioni, devono essere regolati in base a questa legge. È detto inoltre che, mancando la documentazione, (qualora sia andata perduta per effetto di forza maggiore) si può sostituire ad essa una

serie di altri documenti che sono specificati nell'articolo 2.

Nell'articolo 3 è previsto che il contabile del portafoglio possa supplire con una sua dichiarazione alla mancata produzione di alcuni documenti da parte delle varie amministrazioni.

Con gli articoli 4 e 5 si dispone che gli agenti contabili ed i funzionari, i quali abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, sono tenuti a rendere i conti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e ad unire ai rendiconti la dimostrazione dei fondi trasferiti ad altre gestioni. L'articolo 6 viene soppresso perché ritenuto superfluo.

Questa è la parte del provvedimento che regola i rapporti passati.

Rimane il problema delle pensioni e delle altre spese fisse che venivano pagate tramite le banche. Per effetto della dichiarazione di guerra tutte queste pensioni o spese fisse pagate in paesi con i quali eravamo in guerra prima del settembre 1943, hanno subito un effetto di decadenza dei termini. Ed allora qui (articolo 7) si riapre la possibilità di dar corso agli atti, disponendo che la prescrizione non ha avuto effetto in tutto quel periodo in cui furono interrotti i rapporti in valuta estera fino allora esistiti e che, per causa di forza maggiore, non hanno potuto trovare la loro regolamentazione.

L'articolo 8 prevede invece che sulle somme date a cittadini italiani o a missioni che si rechino all'estero, il responsabile deve rendere il conto entro 30 giorni dal rientro in Italia; qualora dette missioni rimanessero all'estero oltre i sei mesi il rendiconto si darà alla fine del semestre entro i successivi 60 giorni. Siccome tra le varie missioni ci possono essere delle personalità, per le quali non sarebbe possibile di applicare la sanzione, la legge dice ad un certo punto: « La sanzione sarà applicabile in tutti i casi dove sarà possibile di applicarla ».

L'articolo 9 regola le conseguenze derivanti da questa legge. Non si tratta di nuove spese, ma si viene a regolarizzare una situazione già esistente. Quindi, si tratta di semplice regolarizzazione di situazioni giuridiche e finanziamenti già esauriti.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno udito, il contabile del portafoglio si troverebbe oggi scoperto per accreditamenti già fatti alle singole amministrazioni che li hanno richiesti, per pagamenti eseguiti all'estero.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

all'esame degli articoli. Leggerò prima il testo originario e quindi il testo modificato che il relatore ha dichiarato di far proprio.

ART. 1 (testo originario).

« Le Amministrazioni dello Stato, al fine di regolare i loro debiti verso il portafoglio dello Stato per pagamenti eseguiti all'estero, fino al 30 giugno 1946, qualora sia accertata la impossibilità di seguire la normale procedura, potranno provvedervi mediante la emissione di mandati diretti commutabili in quietanza per fondi somministrati, in conformità dell'articolo 543 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, dietro dimostrazione dello eseguito pagamento all'estero per conto dello Stato, secondo quanto viene specificato nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge ».

Al suddetto testo si propone di sostituire il seguente:

ART. 1.

Al fine di regolare i crediti del Contabile del Portafoglio verso le Amministrazioni dello Stato per pagamenti eseguiti all'estero fino al 30 giugno 1946, qualora sia accertata la impossibilità di seguire la normale procedura, le predette Amministrazioni possono provvedervi mediante la emissione di mandati diretti commutabili in quietanza per fondi somministrati, in conformità dell'articolo 543 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, su semplice dimostrazione dell'eseguito pagamento all'estero per conto dello Stato da darsi a norma dell'articolo seguente.

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione quest'ultimo testo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 (testo originario):

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente articolo 1 conterà:

a) di un decreto ministeriale, da emettersi dall'Amministrazione che ha richiesto il pagamento, dal quale risultino le ragioni che rendono impossibile procedere al rimborso a favore del Portafoglio dello Stato, seguendo le norme vigenti in materia di documentazione delle spese effettuate con i fondi somministrati dal Portafoglio;

b) dalla copia conforme della richiesta di rimborso a suo tempo inviata dal Contabile del Portafoglio all'Amministrazione che ordinò l'operazione, nella quale richiesta

risulti la esatta indicazione e determinazione del credito del Portafoglio dello Stato;

c) di una dichiarazione del Direttore capo della Ragioneria competente dalla quale risulti, con riferimento all'impegno di spesa a suo tempo assunto, l'importo del credito del Portafoglio dello Stato;

d) della tratta estinta, nel caso che il pagamento sia avvenuto con tale mezzo, sempreché questa sia reperibile.

TOSI, *Relatore*. Questo articolo non ha subito modificazioni nei confronti del testo originario tranne che nelle lettere a), b) e c) le parole « Portafoglio dello Stato » sono state sostituite con le altre « Contabile del Portafoglio ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2, con le modificazioni ora accennate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 (testo originario):

« Qualora a causa dei noti avvenimenti bellici e politici verificatisi a tutto il 30 giugno 1946, non fosse possibile produrre una od alcune delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) dell'articolo 2; alle stesse supplirà una dichiarazione del contabile del portafoglio convalidata dal direttore generale del Tesoro dalla quale, in base alle scritture tenute dall'Ufficio contabilità del portafoglio stesso, risulti il credito ancora da rimborsare ».

TOSI, *Relatore*. Il testo concordato mantiene solo modificazioni di carattere formale. Ne do lettura:

« Qualora le Amministrazioni non producano le dichiarazioni di cui alla lettera b) e c), dell'articolo 2, il Contabile del Portafoglio vi supplirà con una sua dichiarazione, convalidata dal Direttore generale del tesoro, dalla quale, in base alle scritture tenute dall'Ufficio del Contabile del Portafoglio dello Stato, risulti il credito di cui si domanda il rimborso ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo concordato tra il Governo e il relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Il testo originario è il seguente:

« Gli agenti che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, sono tenuti a presentare il rendiconto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

della loro gestione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge anche nel caso che siano andate distrutte le relative documentazioni.

« Ai fini della resa del conto e degli accertamenti delle eventuali responsabilità da parte degli agenti stessi, saranno osservate, per i rimborsi previsti nei precedenti articoli, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

« Tali rimborsi, pertanto, saranno comunicati, unitamente al nominativo degli agenti tenuti a rendere il conto, a cura dell'Amministrazione interessata e della Corte dei conti in sede di riscontro dei titoli di spesa al Comitato costituito presso l'Amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 ».

TOSI, *Relatore*. Il nuovo testo sostituisce al criterio di responsabilità soggettiva quello di responsabilità oggettiva degli agenti che abbiano avuto il maneggio di fondi in valuta estera fino al 30 giugno 1946. Leggo il testo dell'articolo con le modificazioni da me proposte:

ART. 4.

Gli agenti contabili ed i funzionari delegati che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, e che per qualsiasi motivo non abbiano presentati i conti nei termini prescritti, sono tenuti a renderli entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Amministrazione dalla quale hanno ricevuto i fondi medesimi:

Qualora la inadempienza di cui al precedente comma dipenda da distruzione o perdita delle contabilità e delle relative documentazioni dovuta a causa di forza maggiore, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 1180, e successive modificazioni.

In applicazione dell'art. 332 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la Corte dei conti, l'Amministrazione centrale e la Ragioneria centrale competenti terranno in evidenza, in appositi registri, le partite rimborsate al Contabile del Portafoglio delle quali gli agenti responsabili dovranno render conto a norma della presente legge.

Di tale adempimento dovrà esser fatta menzione sul mandato di rimborso di cui al precedente art. 1.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il testo modificato dell'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 del testo ministeriale di cui do lettura:

« Gli agenti di cui al precedente articolo; ai fini della esatta imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilità, sono tenuti ad unire ai rendiconti, anche la dimostrazione dei fondi eventualmente passati ad altri funzionari e la documentazione delle spese da questi ultimi effettuate.

« L'ammontare della spesa che in seguito alla revisione dei relativi atti, dovesse risultare imputabile a diversi capitoli di bilancio, in quanto effettuata per diverso oggetto, potrà essere trasportata da un capitolo all'altro, sempreché non siano già definiti i consuntivi nei quali risultino i rimborsi al portafoglio dello Stato ».

TOSI, *Relatore*. Il nuovo testo dell'articolo 5 nel primo comma limita la documentazione delle spese a quelle fatte direttamente dagli agenti e non già a quella dei terzi. Il secondo comma è stato soppresso. Pertanto il testo modificato è del seguente tenore:

ART. 5.

Gli agenti di cui al precedente articolo, ai fini della esatta imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilità, sono tenuti ad unire ai rendiconti la dimostrazione dei fondi eventualmente trasferiti ad altre gestioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 5 nel suo nuovo testo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 del testo originario. Ne do lettura:

« Qualora gli agenti non presentino i rendiconti nei termini previsti dal precedente articolo 4, saranno deferiti alla procura generale della Corte dei conti.

« I limiti massimi delle pene pecuniarie previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, e dall'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, nonché dall'articolo 337, primo comma del regio decreto 23 maggio 1924, n. 8727, vengono elevati a lire 250.000 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

TOSI, *Relatore*. Propongo di sopprimere questo articolo in quanto le sanzioni per la mancata presentazione dei rendiconti sono già previste dalla legge di contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti la proposta del relatore di sopprimere l'articolo 6.

(*È approvata*).

Passiamo alla lettura dell'articolo 7 del testo originario (che nel testo modificato diventa 6):

Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al Portafoglio dello Stato dall'Ufficio provinciale del tesoro di Roma per la impossibilità di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti, il cennato Ufficio è autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensione pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso, tenute presenti le disposizioni indicate dall'art. 473 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'art. 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sospeso nei riguardi dei beneficiari che siano stati residenti all'estero nei territori di Stati con i quali l'Italia ebbe ad interrompere le relazioni diplomatiche, per il periodo intercorso dalla data di inizio di tale interruzione al 7 settembre 1943.

TOSI, *Relatore*. Tranne il cambiamento della numerazione e la proposta di sostituire al 1° comma alle parole « Portafoglio dello Stato » le altre « Contabile del Portafoglio », nessun'altra variazione viene introdotta nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 7 (ora 6), con la modificazione ora accennata.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8 del testo originario (ora 7):

« Per le operazioni effettuate dal portafoglio dello Stato dal 1° luglio 1948 in poi a titolo di anticipazione per spese di missione all'estero, le Amministrazioni da cui dipendono i funzionari a favore dei quali è stato concesso l'anticipo stesso, sono tenute a rimborsare il portafoglio stesso nel termine massimo di giorni 180 dalla effettuata anticipazione.

« In caso di mancata presentazione da parte dei funzionari ai quali fu accordato l'anticipo del rendiconto relativo, nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del tesoro, sentita l'Amministrazione dalla quale il funzionario dipende, ha facoltà di sottoporlo, con proprio decreto, da comunicarsi all'Amministrazione competente per l'esecuzione, a ritenuta cautelativa sugli assegni di cui gode e sulle altre competenze, secondo le norme del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

« Tale ritenuta sarà accantonata in apposito conto presso la Tesoreria centrale, fino alla presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari predetti, e per un ammontare pari alla somma ottenuta in anticipazione.

« Ove i rendiconti stessi siano riconosciuti regolari, sarà disposta, da parte dello stesso Ministro del tesoro, la restituzione all'interessato delle ritenute accantonate, dedotto, a titolo di penalità, il 5 per cento da versare in entrata al bilancio dello Stato, ferme restando, in ogni caso, le sanzioni previste dal precedente articolo 6, ove ne ricorrano gli estremi ».

TOSI, *Relatore*. Il testo dell'articolo ora letto è stato riportato nel nuovo testo proposto, modificato però nella forma e nella sostanza. Do lettura di questo nuovo testo:

Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle Amministrazioni, dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso, il relativo conto entro il termine di giorni trenta dal rientro in Italia e, nel caso che la missione abbia durata superiore a mesi sei, deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.

La norma di cui al comma precedente, si applica anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora reso i conti benché già rientrati in Italia.

Le penalità previste dall'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, possono essere applicate agli inadempienti, salvo che il ritardo non dipenda da forza maggiore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo nel testo ora letto.

(*È approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Passiamo all'esame dell'articolo 9 (ora 8):

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente provvedimento ed a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della entrata per il versamento delle somme che, in seguito alla revisione dei rendiconti, risultassero disponibili e recuperate ».

TOSI, *Relatore*. Propongo di modificar l'articolo ora letto tenendo conto dell'articolo 81 della Costituzione. Ne leggo il nuovo testo:

« Agli effetti dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, le entrate e le uscite di cui agli articoli precedenti hanno effetto compensativo sul patrimonio dello Stato.

Pertanto, il ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti a introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9 (ora 8) nel testo ora letto dal relatore.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci: Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute, ai fini del trattamento di quiescenza. (784).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'esame della proposta di legge di iniziativa del deputato Petrucci: Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute, ai fini del trattamento di quiescenza.

Ricordo che questa proposta di legge era già stata discussa preliminarmente dalla nostra Commissione in sede referente il 25 novembre scorso e in tale seduta la Commissione sprese unanimemente il voto che la proposta suddetta fosse deferita ad esse in sede legislativa. Avendo l'Assemblea aderito, nella seduta del 28 novembre, alla proposta della Commissione, il provvedimento è ora tornato al nostro esame. Invito il relatore onorevole Castelli Avolio a svolgere la sua relazione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, l'ordinamento delle carriere statali stabilisce che il tempo trascorso dagli impiegati in aspettativa per motivi di salute, sia computato per intero ai fini della progressione nel ruolo ed agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio. Ai fini, invece, del trattamento di quiescenza, l'articolo 27 del testo unico delle leggi sulle pensioni, 21 febbraio 1895, n. 70, stabilisce che tale periodo sia computato per metà.

Questo contrasto è stato varie volte rilevato, ed anche, da ultimo, dalla Commissione, nominata nel 1944, per la riforma dell'Amministrazione.

L'onorevole Petrucci, con la sua proposta di legge, tende ad eliminare tale incongruenza, proponendo che il secondo comma del citato articolo 27 del testo unico sulle pensioni sia così modificato: « Nei casi di disponibilità ed in quelli di aspettativa per causa di infermità, il tempo è valutato per intero ».

Senonché, con la modifica proposta dall'onorevole Petrucci, non si risolverebbe in pieno la questione, per tutti i dipendenti dello Stato, civili e militari, atteso che per il personale militare occorrerebbe modificare anche il secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico sulle pensioni; il quale espressamente stabilisce che il tempo passato dagli ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti da causa di servizio, è computato per metà agli effetti della pensione.

Pertanto, per risolvere in senso generale e definitivo la questione, propongo di aderire al criterio informatore della proposta dell'onorevole Petrucci la quale, come ha riconosciuto lo stesso Ministero del tesoro, non arreca un apprezzabile aggravio al bilancio (si tratta, d'altra parte, di spese fisse), sostituendo il testo dell'articolo unico proposto con il seguente: « Per il personale civile e militare dello Stato, il tempo trascorso in aspettativa, per motivi di salute o per infermità, anche se non provenienti da cause di servizio, è computato per intero ai fini della pensione ».

Con tale modifica il provvedimento si applicherebbe anche al personale militare oltre che a quello civile.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

L'articolo 27, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di disponibilità ed in quelli di aspettativa per causa di infermità il tempo è valutato per intero ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Pongo ai voti il testo modificato dell'articolo unico proposto dal relatore, di cui egli ha dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Compensi delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato. (563).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: Compensi delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Ricordo ai colleghi che la Commissione, nella seduta dell'8 luglio 1949, propose di rinviare il progetto al Governo perché lo riesaminasse in modo da apportarvi le necessarie modifiche. Ora del progetto sono state trasmesse dal Ministero del tesoro alla Commissione alcune copie dalle quali risulta che il provvedimento è stato modificato nella sostanza e nella forma. Esso dovrebbe essere discusso dalla Commissione sotto forma di propri emendamenti al progetto originario.

In realtà la Commissione si è già pronunciata in occasione di precedente disegno di legge, analogamente, ritenendo di poter far proprio, il testo del disegno di legge definitivo, diverso da quello originario presentato dal Governo, e di ripresentarlo come testo della Commissione in sostituzione del disegno di legge governativo. C'è dunque, questo precedente.

Invito il relatore onorevole Costa a svolgere la sua relazione.

COSTA, *Relatore*. Pongo anzitutto una pregiudiziale, nel senso che il precedente accennato non è proponibile qui, perché nel caso in esame si tratta di rifacimento di materia nonché di aggiunta di materia completamente nuova. Inizialmente si trattava di modificare due decreti legislativi, che fissavano l'ammontare del gettone di presenza per le commissioni ed il numero massimo di questi gettoni per ogni funzionario. Si faceva riferimento palese a quelle commissioni che si riuniscono presso i ministeri per lo studio di determinate materie. In ordine al numero dei gettoni e sulla possibilità di sostituire il gettone con altre forme di retribuzione, si è detto che il Go-

verno desiderava che si tenesse conto anche della opportunità di cogliere l'occasione per risolvere un altro problema collaterale, e cioè quello inteso a stabilire le modalità di compenso di tutte le commissioni esaminatrici per i concorsi del Ministero della pubblica istruzione, e ne è venuto che, mentre prima noi avevamo un progetto di cinque articoli che modificavano quelli dei testi precedenti, qui c'è tutto un rifacimento del merito, c'è una sovrapposizione ai precedenti decreti; di sette che erano in origine gli articoli, se ne sono aggiunti altri che si riferiscono a materia particolare della pubblica istruzione, cosicché il numero totale degli articoli è salito a 13.

Naturalmente, regolando questo nuovo testo tutta la materia dei concorsi, non regola soltanto quelli della pubblica istruzione; ad esempio si stabilisce quanto si debba dare per i compiti scritti, se e quanto si debba dare per ogni candidato ammesso agli esami; se si debba dare anche un compenso in relazione al numero degli alunni ammessi alle prove orali, e quest'ultima disposizione è quanto mai strana, perché porterebbe gli insegnanti ad essere indulgenti, ammettendo agli esami il maggior numero possibile di allievi.

Debbo altresì rilevare che ci è stata inviata solo una copia dattilografata di questo nuovo testo, copia che non è stata nemmeno distribuita a tutti.

Mantengo la mia pregiudiziale, nel senso che l'intesa era quella che si sarebbe dovuto ritirare il progetto, presentandone regolarmente uno nuovo, che sarebbe quello che ci è stato ora distribuito. Pregherei il Presidente, qualora prevalessimo una opinione contraria alla mia pregiudiziale, di voler nominare un nuovo relatore.

Insisto nell'esprimere l'opinione che sia necessario il ritiro del primo progetto e la regolare presentazione di un nuovo progetto, in quanto, nel testo che ci è stato fatto ora conoscere, la materia è regolata diversamente poiché a quella originaria se n'è aggiunta altra di natura differente.

PRESIDENTE. L'opinione dell'onorevole Costa, in sostanza, è questa: egli ha difficoltà a ritenere che quello presentatoci oggi sia un testo semplicemente emendato; invece ritiene che trattisi di un nuovo progetto, sia perché la materia comune ai due testi è regolata diversamente, sia perché alla materia regolata nel testo originario, si aggiunge, nel nuovo testo, una materia nuova.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

COSTA. E sia perché c'è un aggravio di spesa !...

PRESIDENTE. La questione della spesa è un argomento di merito. Bisogna vedere pregiudizialmente se questo testo debba considerarsi come un emendamento del primo o non piuttosto come sostitutivo del primo.

SULLO. Sono favorevole alla pregiudiziale Costa perché in realtà, pur facendosi una cosa probabilmente grata, in quanto il disegno di legge, così come è stato presentato, corrisponde, in gran parte ai voti che sono emersi dalla discussione che ne abbiamo fatta in Commissione, in effetti il disegno di legge che ci è stato distribuito è una cosa completamente diversa, ed è accompagnato persino da una nuova relazione.

Siamo d'accordo che, in sostanza, si è fatto questo per accelerare i tempi e perché si riteneva che la Commissione fosse d'accordo sulla misura dei compensi, ma tuttavia, quando ci si presenta un disegno di legge che muta il titolo del precedente, che aggiunge un numero notevole di articoli, che regola una materia più larga, anche se affine, che d'altra parte presenta persino una relazione nuova, io credo che si possa essere d'accordo che il disegno di legge n. 563 debba essere espressamente ritirato dal Governo, e che al posto di esso sia proposto un altro disegno di legge, che è poi quello di cui ora si parla.

E questo non soltanto per una questione di carattere formale, ma anche sostanziale, perché occorre che il disegno di legge venga stampato e distribuito a tutti i deputati, anche a quelli che non fanno parte della Commissione, affinché tutti possano avere una idea esatta del disegno di legge. Ora, invece, questo progetto non è conosciuto dai colleghi che non fanno parte della Commissione. Vi possono essere invece colleghi ai quali interessi la materia dei concorsi magistrali, i quali potrebbero anche fare osservazioni.

Quindi, per quello che ho detto, alle ragioni formali si uniscono quelle sostanziali derivanti dalla mancata pubblicità di questo nuovo testo. Penserei allora che, unendo le ragioni formali alle sostanziali, la pregiudiziale possa essere accolta.

Siamo d'accordo che questo nuovo progetto di legge sia stato presentato in tal modo per guadagnare tempo, ma tuttavia, per le ragioni indicate in precedenza, la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Costa può essere accolta.

FERRERI. Sono anch'io d'accordo col relatore per il rinvio; però vorrei far rilevare che questa procedura si è seguita proprio per

l'urgenza di regolare questa materia nell'ambito della pubblica istruzione.

Per i concorsi magistrali l'applicazione della legge sarà ricorrente, poiché vi sono continuamente concorsi.

Quindi sono favorevole all'accoglimento della proposta di rinvio, esprimendo il voto che la presentazione formale del nuovo progetto avvenga al più presto possibile.

ZERBI. Anche io concordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri colleghi che chiedano di parlare, metto ai voti la pregiudiziale sollevata dall'onorevole Costa, cioè che la Commissione non possa pronunciarsi sul nuovo testo, perché questo non rappresenta un puro e semplice emendamento di quello presentato, ma sostituzione d'un testo con un altro, e perché questa sostituzione può essere fatta solo attraverso il ritiro del testo originario del disegno di legge presentato dal Governo, e la regolare presentazione di un nuovo progetto di legge.

(È approvata).

La Presidenza della Commissione farà presente, attraverso la Presidenza della Camera, al Governo, l'impossibilità di pronunciarsi su di un testo che non è stato regolarmente presentato al Parlamento, invitandolo a ritirarlo e a presentarne uno nuovo.

Rinvio del disegno di legge: Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. (882).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Considerato che in questo disegno di legge si fa richiamo ai gettoni di presenza da distribuirsi ai componenti del comitato in base alla legge comune e dato che abbiamo ora sospeso il provvedimento relativo ai compensi delle Commissioni, è chiaro che anche il disegno di legge di cui ora stiamo parlando dovrà subire delle modifiche, perché nell'articolo 2 si fa richiamo al normale gettone di presenza.

Ora, siccome noi abbiamo in gestazione o *in itinere* un provvedimento legislativo che regola tutta la materia dei compensi, io penserei che questo disegno di legge n. 882 non possa essere esaminato ed approvato oggi, quando sappiamo che, tra breve, il Governo ci presenterà un nuovo testo che regolerà tutta la materia suddetta. E allora, per econo-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

mia di tempo e per armonia dei provvedimenti, proporrei di sospendere, per ora, l'esame del disegno di legge n. 882.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questa proposta di sospensiva.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli.

Invito il relatore onorevole Troisi a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

TROISI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie fu istituito con legge 19 luglio 1906, n. 390, poco dopo una grave calamità che si abbatté nella zona vesuviana, e fu istituito allo scopo di venire incontro alle popolazioni danneggiate. A costituire questo Consorzio parteciparono la Cassa di risparmio di Napoli, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, la Cassa di risparmio di Torino ed altri istituti finanziari italiani, per complessive lire 9.500.000.

L'attività di questo Consorzio fu diretta a favorire le popolazioni colpite nella regione vesuviana, danneggiate anche in occasione di successive calamità, quali terremoti, nubifragi, ecc.

Negli ultimi anni è affiorata la situazione di dissesto di questo istituto, situazione dovuta allo squilibrio fra le esigue attività (perché dagli investimenti si conseguiva appena un interesse del 4-5 per cento, più un ulteriore diritto di commissione) e le passività, dato che le spese di gestione sono andate aumentando assai. Il consiglio d'amministrazione corse ai ripari nel senso di ridurre il più possibile le spese. Nonostante questo, protrandosi tale situazione deficitaria, il consiglio stesso, nella seduta del 30 luglio 1947, deliberava l'anticipato scioglimento del Consorzio, poiché, ai termini dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 3 gennaio 1907, n. 17, era previsto lo sciogli-

mento di diritto non appena si fosse giunti alla completa liquidazione dei mutui.

Fu redatto un bilancio di liquidazione, con riferimento al 30 giugno 1948. Basterà una sola cifra per illustrare la situazione: l'ammontare dei mutui è di appena 10 milioni.

Tutti gli enti sovventori si sono trovati d'accordo sulle risultanze di questo bilancio e sulla sua liquidazione anticipata. Per addvenire a questa soluzione si poteva o dar vita ad un ufficio stralcio o farlo assorbire da uno degli istituti sovventori. Il Ministero del tesoro, che ha avuto per legge la vigilanza sul Consorzio, non ha ritenuto né pratico, né economico, adottare la prima soluzione, quella dell'ufficio stralcio ed ha preferito l'altra. Pertanto il Banco di Napoli, che è il maggiore ente sovventore, mediante il presente provvedimento legislativo, assorbe le attività e le passività del Consorzio, ed ha facoltà di assorbire nel proprio personale quegli elementi, riconosciuti idonei, rimasti in servizio nel Consorzio.

Quindi propongo l'approvazione di questo disegno di legge che mi sembra quanto mai opportuno.

BALDUZZI. Vorrei conoscere qual'è l'onere che si addossa l'Erario per questo provvedimento.

PRESIDENTE. Si tratta di un provvedimento che solo formalmente interessa il Tesoro, e non comporta un onere per lo Stato; perché la Commissione finanze e tesoro non si occupa soltanto degli affari che implicano un onere per il bilancio dello Stato, ma di tutti quelli che rientrano nell'orbita del Ministero delle finanze e del tesoro.

MANNIRONI. Desidererei sapere quante sono le unità di personale attualmente dipendenti da questo Consorzio.

TROISI, *Relatore*. Con precisione non lo so, ma si tratta di un esiguo numero 4 o 5 unità.

MANNIRONI. Nel penultimo articolo si è disposto che il Banco di Napoli ha la « facoltà » di assorbire questo personale.

Non si potrebbe stabilire una maggiore garanzia a favore di queste persone?

TUDISCO. Pregherei il collega Mannironi di non insistere sulla sua proposta, in quanto dovremmo entrare nella parte contrattuale e sindacale della questione, ciò che non sarebbe di nostra competenza.

La situazione di fatto era stata valutata negli accordi intervenuti. Per quel che mi risulta, si tratta solo di pochissime unità che verranno tutte assorbite dal Banco di Napoli, il quale ha fatto capire che non lascerà fuori

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

nessuno. Il Banco di Napoli assorbe un centinaio di impiegati l'anno, e fra questi non gli sarà difficile far rientrare quei 4 o 5 impiegati del Consorzio.

Ufficiosamente potremmo far sapere al Banco di Napoli di sistemare tutte queste poche unità, ma solo ufficiosamente.

GHISLANDI. Vorrei far rilevare una cosa, e cioè, che quasi sempre noi, componenti della Commissione finanze e tesoro, ci troviamo di fronte a continue proposte di sanatoria, senza che ci sia stato riferito, a suo tempo, come veramente vadano le cose.

Il Banco di Napoli e gli altri istituti componenti questo Consorzio, sapranno come sono stati spesi i danari; ma lo Stato, il quale ha pure delle gravi responsabilità, non ne sa nulla. Io vorrei che da parte del relatore ci si facesse sapere non soltanto quanti siano gli impiegati che debbono essere sistemati, ma anche come sono andate le cose; vorrei che ci si fornisse un minimo di cifre. Dove sono andati i milioni?

PRESIDENTE. Non vi è mai stato, né vi è, intervento finanziario da parte dello Stato. Ho già rilevato prima che questo disegno di legge viene all'esame della Commissione non perché vi sia stato o vi sia un intervento finanziario da parte dello Stato, ma unicamente per ragioni di competenza di materia, in quanto la nostra Commissione deve approvare quei disegni di legge che rientrano nel settore finanziario ed economico. Si tratta unicamente di una ragione di competenza di materia e non di un onere finanziario.

Ad ogni modo, onorevole Ghislandi, invito il relatore onorevole Troisi a chiarire quei dubbi che ella ha espresso.

TROISI, *Relatore*. Ho avuto anch'io le stesse perplessità dell'onorevole Ghislandi, ed ho desiderato procurarmi il bilancio di liquidazione. Non vi sono riuscito, per la brevità del tempo a mia disposizione; però dai dati che sono riuscito ad attingere risulta che già il consiglio d'amministrazione aveva proceduto al licenziamento di alcune unità che avevano raggiunto il limite di età. Per quelle unità residue, che eventualmente non potessero essere assorbite dal Banco di Napoli (ma questo non accadrà) vi è la garanzia stabilita dallo statuto stesso del Consorzio, che dà loro diritto al trattamento di quiescenza.

Occorre poi tenere presente la cifra di lire 10.400.000 che risulta dal bilancio di liquidazione: un ente che gestisce solo questa esigua attività, e che si trova in uno stato di dissesto non per colpa degli amministratori,

ma per la situazione generale, è necessario che sia assorbito da altro istituto.

In definitiva, è una forma di concentrazione che va approvata.

PRESIDENTE. Quello che deve esser chiaro è questo: qui esiste un ente il quale a suo tempo ha investito in mutui i suoi capitali. Ora vi è soltanto da recuperare da parte di questo Consorzio 10.400.000 lire.

Quindi non è che ci siano 10.400.000 lire da investire in mutui; si tratta solo di una somma che deve essere ammortizzata.

SAGGIN. Mi permetto di fare osservare al Presidente che non sono completamente d'accordo con lui quando dice che siamo chiamati a dare il nostro parere solo perché si tratta di materia di competenza. Effettivamente le osservazioni dell'onorevole Ghislandi mi sembrano esatte, perché è vero che il Governo non ha in qualche modo sovvenzionato l'istituto, è vero che lo Stato non deve dare altro danaro per liquidare definitivamente questo istituto, ma è altrettanto vero che le attività e le passività di questo consorzio passano al Banco di Napoli, e quindi sarebbe logico che conoscessimo con esattezza quale sia la situazione attiva e passiva di questo ente, e quali siano le attività e le passività che sono trasferite al Banco di Napoli.

Poi mi preoccupa la facoltà che viene data al Banco di Napoli di assorbire il personale del Consorzio, perché potrebbe darsi il caso che si venissero a creare delle situazioni delicate. Ma su questo argomento vorrei intervenire al momento della discussione dell'articolo 4.

Domando perciò di esaminare la possibilità di rinviare la discussione, in quanto mi associo alle richieste dell'onorevole Ghislandi nel chiedere il bilancio di questo Consorzio.

ZERBI. Mi permetto far presente agli onorevoli Ghislandi e Saggini una ragione di evidentissima opportunità.

Questo Consorzio finanziario ha oggi 10 milioni di patrimonio da gestire; si tratta di investimenti attivi, di volume di affari. Io vi faccio presente una considerazione: si tratta di fare assorbire quest'ente dal Banco di Napoli al solo scopo di limitare le perdite di gestione, che sono gravi. Se la massa degli affari finanziari è di lire 10 milioni e se il reddito annuo è di circa il 5 per cento, il Consorzio avrebbe circa 41 mila lire al mese da potere spendere, il che non basta nemmeno a coprire la spesa occorrente per una unità impiegatizia. Quindi, ogni altro rinvio che noi facessimo, provocherebbe per-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

dite che poi finiranno col gravare sul Banco di Napoli, o, forse, anche sul Tesoro.

È una situazione che non ha bisogno, per essere chiarita, del bilancio.

Perché tenere in vita un ente che ha una entrata di sole 41 mila lire mensili? Il bilancio di un ente di questo tipo è facile ricostruirlo: è un consorzio di sovvenzioni straordinarie, e quando si dice che ha dieci milioni di mutui da incassare, in corso di ammortamento, è detto tutto quello che c'è da dire.

TUDISCO. Mi permetto far rilevare che se vi è uno che ha la fissazione dei bilanci, per aver servito per parecchi anni in banca, questo sono io; ma in tal caso sarebbe ozioso esaminare il bilancio per i motivi che ha brillantemente esposto l'onorevole Zerbi. Osservo soltanto che il Consorzio non ha nemmeno le 41 mila lire mensili, perché gli enti sovventori percepiscono un interesse, quindi, sì e no, c'è una possibilità teorica di 300.000 lire annue lorde di utile.

Tornando alla questione fondamentale, noi siamo chiamati, in questo disegno di legge, a dare il nostro parere per due motivi: perché a suo tempo il Consorzio fu istituito mediante una legge, e poi perché il Banco di Napoli, che deve assorbire quest'ente, è un ente di diritto pubblico.

La situazione finanziaria del Consorzio è chiara: da una parte c'è un attivo costituito dal credito che il Consorzio ha verso i mutuatari, dall'altra c'è un passivo che è costituito dal debito verso gli istituti sovventori.

Per quello che riguarda il danaro degli altri, perché dobbiamo intrometterci dove gli istituti consorziati sono passati sopra? Trovo esagerato che la Commissione voglia attardarsi su questi particolari.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La durata di questo Consorzio era prevista dall'articolo 6 del regio decreto 3 gennaio 1907, n. 17, che approvava il regolamento per la concessione dei mutui ai danneggiati dalla eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906. Sta di fatto che questo Consorzio ha cessato le sue operazioni da un quinquennio, ed ora deve recuperare soltanto poco più di 10 milioni e 400 mila lire.

Questa organizzazione, che nel 1906 costava pochissimo, è facilmente immaginabile quanto oggi venga a costare. Da qui la opportunità di addivenire allo scioglimento anticipato di questo Consorzio per unificare le operazioni in un unico istituto, ed in modo anche di poter rimborsare al 30 giugno 1949 ciò che ancora esiste agli altri istituti consor-

ziati. Quanto alla preoccupazione del personale, cioè relativamente ai licenziamenti, ecc., questo personale sarà pagato secondo lo statuto, in base ai diritti di quiescenza o in base alla liquidazione ad esso spettante; ma, se le cose restassero così come sono chi ne verrebbe a soffrire maggiormente sarebbe proprio questo personale, che in futuro non avrebbe più la possibilità di essere regolarmente stipendiato. Mi sembra, quindi, che il provvedimento proposto sia approvabile.

TROISI, *Relatore*. Questo è un ente il quale, a termini del regolamento, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, si deve sciogliere, allorché ha raggiunto lo scopo per cui era sorto, ossia compiuta la liquidazione delle sovvenzioni concesse ai danneggiati.

Per quanto riguarda il personale c'è, inoltre un apposito regolamento che disciplina anche questa parte.

GHISLANDI. Mantengo la mia domanda di rinvio perché vengano raccolte ulteriori notizie al riguardo.

ZERBI. Dichiaro di votare contro questa proposta.

BAVARO. Voterò anch'io contro, perché questa legge ha un carattere esclusivamente formale.

Lo Stato non è, infatti, impegnato nei riguardi di questo Ente.

GIANNINI GUGLIELMO. Voto contro per una questione soprattutto di principio: cioè perché ritengo che la Commissione finanze e tesoro abbia come compito principale quello di ridurre le spese, mentre ho notato come si vada accentuando, invece, la tendenza ad aumentarle. Per quanto riguarda il personale del Consorzio, esso mi sembra sufficientemente protetto dai contratti che vigono in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ghislandi di rinviare ad altra seduta l'esame di questo disegno di legge.

(Non è approvata).

Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Il Consorzio Sovvenzioni Ipotecarie di Napoli istituito con la legge del 19 luglio 1906, n. 390 è sciolto.

Le attività e le passività dello stesso sono assorbite dal Banco di Napoli.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Il Banco di Napoli, quale Istituto sovventore facente parte del Consorzio Sovvenzioni Ipotecarie di Napoli, è autorizzato a rimborsare agli altri Enti sovventori e, cioè, alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano, alla Cassa di Risparmio di Torino, all'Istituto Opere Pie di San Paolo di Torino, al Monte dei Paschi di Siena, alla Cassa di Risparmio di Roma, le quote da essi conferite a suo tempo giusta la legge istitutiva e le successive disposizioni, determinandole in base alla situazione al 30 giugno 1948 risultante da apposito bilancio di liquidazione all'uopo redatto dal Consorzio ed accettato dagli Enti sovventori.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Sono estese al Banco di Napoli quale Ente rilevatorio del Consorzio tutte le disposizioni stabilite per le operazioni compiute da esso Consorzio per l'assistenza a favore di danneggiati da pubbliche calamità, tanto dalla legge istitutiva, quanto dalle successive disposizioni di cui al regolamento 7 marzo 1912, n. 314, alla legge 12 luglio 1912, n. 772, ai regi decreti 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, al regio decreto 3 agosto 1930, n. 1065, e al regio decreto 16 ottobre 1933, n. 1334.

Gli atti e documenti dipendenti dall'assorbimento, trapassi di beni, attività e passività, ed ogni altro inerente sono esenti da tassa di bollo e soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 4 è così formulato:

« Il Banco di Napoli ha facoltà di assorbire nel proprio personale quegli elementi riconosciuti idonei rimasti in servizio nel Consorzio.

« Agli elementi che siano assorbiti ai sensi del precedente comma, il servizio effettivo prestato presso il Consorzio sarà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme vigenti presso il Banco di Napoli ».

Su questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Walter, inteso a sostituire il

primo comma, come segue: « Il Banco di Napoli è tenuto ad assorbire nel proprio personale gli elementi rimasti in servizio presso il Consorzio ».

CORBINO. Pregherei il collega, onorevole Walter, di non insistere su questo emendamento, perché noi non possiamo compilare una disposizione del genere per il Banco di Napoli. Inoltre, che cosa significa « è tenuto ad assorbire, ecc. ».

Se, per esempio, fra il personale dell'Ente vi è un direttore generale lo dovranno forse nominare direttore generale anche del Banco di Napoli? In tal modo in Italia non si riuscirà mai più a sopprimere un ente anche se perfettamente inutile.

La legge dà già al Banco di Napoli la possibilità di prendere, nei limiti del contratto collettivo di lavoro, il personale di questo istituto che potrà essere utile al Banco di Napoli. Quello che non sarà ritenuto utile, sarà collocato a riposo, secondo l'apposito statuto.

WALTER. Insisto nella mia proposta di emendamento perché in questo articolo 4 è prevista questa facoltà di assorbimento, e anche perché bisogna rendersi conto delle necessità di vita che ha il personale in questione.

TUDISCO. Il Banco di Napoli non può inquadrate nel proprio personale nessuno senza concorso. Non credo che il Banco di Napoli possa derogare a questo criterio. Pregherei l'onorevole Walter, quindi, di non insistere.

SAGGIN. Non sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Walter, ma sono dell'opinione che quel riconoscimento della idoneità sarebbe opportuno non includerlo nell'articolo 4, perché ciò potrebbe portare a delle perturbazioni nella scelta del personale.

Comunque, per il resto sono favorevole all'articolo 4 così come è stato proposto dal Governo.

PRESIDENTE. C'è una parte di colleghi che si preoccupa che con lo scioglimento di questo consorzio, abbiano a verificarsi quelle dolorose conseguenze derivanti dal licenziamento del personale e vorrebbe che questo personale fosse assorbito interamente dal Banco di Napoli.

Vi sono invece altri colleghi che non ritengono si debba andare contro la disposizione di legge originaria, e in ogni modo non si possa imporre al Banco di Napoli di addossarsi la spesa di un personale che potrebbe essere eccessivo rispetto alle esigenze.

Se non vi sono altre osservazioni metto allora ai voti l'emendamento, di cui ho dato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1949

precedentemente lettura, proposto dall'onorevole Walter, in sostituzione del primo comma dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 4 nella sua dizione originaria.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

BALDUZZI. Dichiaro di astenermi dalla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli ».

FERRERI. Dichiaro anch'io di astenermi dalla votazione a scrutinio segreto dello stesso provvedimento.

SAGGIN. Mi astengo anch'io dalla votazione del suddetto disegno di legge.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge seguenti:

« Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero » (77):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	7

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge del deputato PETRUCCI: « Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute, ai fini del trattamento di quiescenza » (784):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli (894):

Presenti	29
Votanti	26
Astenuti	3
Maggioranza	14
Voti favorevoli	20
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, Corbino, Costa, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Giannini Guglielmo, Longoni, Magnani, Nicoletto, Nitti, Pesenti, Petrilli, Saggin, Salizzoni, Sullo, Tarozzi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter e Zerbi.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 894):

Balduzzi, Ferreri, Saggin.

La seduta termina alle 13,15.